

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 maggio 1991, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

(ECU/100 kg)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (*)
1509 10 90 100	0,00
1509 10 90 900	0,00
1509 90 00 100	0,00
1509 90 00 900	0,00
1510 00 90 100	0,00
1510 00 90 900	0,00

(*) Per le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (versione modificata) (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), e per le esportazioni verso i paesi terzi.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (versione modificata) (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1).